



## *Ministero della Salute*

EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
Ufficio I – Affari Generali e segreteria Tecnico Organizzativa

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica nr. 108 dell'11 marzo 2011 con cui è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state individuate le posizioni dirigenziali di livello non generale del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del citato decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

**VISTO** il decreto ministeriale 3 gennaio 2024 recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n.196 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, il quale stabilisce che "Nelle more della conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dei Capi Dipartimento e della emanazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale sono autorizzati ad adottare i provvedimenti necessari a garantire lo svolgimento della ordinaria attività di gestione che non comportano scelte programmatiche né determinazione di priorità operative, allo scopo di garantire la continuità e di assicurare l'ordinario funzionamento degli uffici, utilizzando, conseguentemente, le risorse finanziarie a tal fine stanziato nello stato di previsione del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

**VISTO** altresì l'articolo 2, comma 2, del suindicato decreto ministeriale 3 gennaio 2024 il quale stabilisce che "Fino all'effettivo conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, di cui all'articolo 23, comma 3, del D.P.C.M. n. 196 del 2023, gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni, continuano a svolgere i compiti loro affidati con il personale dirigenziale e delle aree assegnato, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato D.P.C.M. n. 196 del 2023";

**VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 di individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 concernente "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

**CONSIDERATO** che l'art. 21, comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che, nelle more della predisposizione della Direttiva generale per il corrente anno, e della successiva assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e

comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente;

**VISTA** la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro della salute il 01 marzo 2023, registrata alla Corte dei Conti il 23 marzo 2023 al n. 731, che definisce le linee programmatiche, gli obiettivi strategici ed i risultati attesi dall'azione del Ministero della salute per l'anno 2023, in coerenza con il programma di Governo e nel rispetto delle compatibilità finanziarie;

**VISTO** il decreto ministeriale 06 marzo 2023 con il quale sono state assegnate, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa "Direzione generale della prevenzione sanitaria", sulla base degli obiettivi da perseguire contenuti nella citata direttiva generale annuale, le risorse umane e le risorse finanziarie indicate nel programma 20.1 "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante";

**CONSIDERATO** che gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute costituiscono la prima struttura istituzionale chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su persone, mezzi di trasporto e merci in arrivo sul territorio italiano e comunitario;

**VISTO** che l'articolo 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che *"al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffuse di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

**CONSIDERATO** che a partire dal 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un'epidemia da nuovo coronavirus, denominato SARS-CoV-2 nella città di Wuhan, in Cina a seguito del quale i pazienti hanno mostrato sintomi come febbre, dispnea, e nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (COVID 19);

**RILEVATO** che casi con cronologia dei viaggi a Wuhan sono stati rilevati in altre aree della Cina e in altri Paesi al di fuori del confine cinese tra cui anche l'Italia;

**RILEVATO** che la trasmissione da uomo a uomo è stata confermata e che è stata altresì segnalata la trasmissione del virus a livello nosocomiale, tra operatori sanitari;

**VISTA** l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 che, prendendo atto dell'insorgenza di un'epidemia determinata dal SARS-CoV-2, ha potenziato le misure di sorveglianza sanitaria per tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da paesi in cui risulta circolante il virus;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'attuazione della succitata ordinanza, il Ministero della salute è stato autorizzato a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di novanta giorni, con decorrenza 25 gennaio 2020, a medici, psicologi, infermieri e mediatori culturali da impiegare per far fronte anche ai controlli sanitari attivati dagli Uffici periferici USMAF SASN;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per un periodo di sei mesi (31 luglio 2020);

**VISTO** il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, il quale ha confermato la proroga dei termini relativi allo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 715 del 25 novembre 2020, con la quale sono stati forniti i fondi necessari alla copertura delle spese, a seguito della quale questa Amministrazione ha provveduto alla proroga dei Contratti di Collaborazione CO.CO.CO. per il periodo che va dal 1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;

**VISTO** il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021, il quale ha confermato la proroga dei termini relativi allo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.736 del 30 gennaio 2021, con la quale sono stati forniti i fondi necessari alla copertura delle spese per la proroga dei servizi relativi al suddetto stato di emergenza, a seguito della quale questa Amministrazione ha provveduto alla proroga dei Contratti di Collaborazione CO.CO.CO. per il periodo che va dal 1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, nonché alla stipula di nuovi Contratti di Collaborazione ed alla liquidazione di un'indennità straordinaria al personale del Ministero della salute;

**VISTO** il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, il quale ha prolungato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;

**VISTA** l'ordinanza del Capo della Protezione Civile n.772 del 30 aprile 2021, con la quale sono stati forniti i fondi necessari alla copertura delle spese per la proroga dei servizi relativi al suddetto stato di emergenza, in virtù della quale questa Amministrazione ha provveduto alla proroga dei Contratti di Collaborazione CO.CO.CO. per il periodo che va dal 1 maggio al 31 luglio 2021, nonché alla stipula di nuovi Contratti di Collaborazione ed alla liquidazione di un'indennità straordinaria al personale del Ministero della salute;

**VISTO** il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, il quale ha prolungato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

**VISTA** l'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 786 del 31 luglio 2021, con la quale sono stati forniti i fondi necessari alla copertura delle spese per la proroga dei servizi relativi al suddetto stato di emergenza, questa Amministrazione ha provveduto alla proroga dei Contratti di Collaborazione CO.CO.CO. per il periodo dal 1 agosto al 31 dicembre 2021, alla stipula di nuovi Contratti di Collaborazione ed alla liquidazione di un'indennità straordinaria al personale del Ministero della salute;

**VISTO** il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

**VISTA** l'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 817 del 31 dicembre 2021, con la quale sono stati forniti i fondi necessari alla copertura delle spese per la proroga dei servizi relativi al suddetto stato di emergenza, in virtù della quale questa Amministrazione ha provveduto alla proroga dei Contratti di Collaborazione CO.CO.CO. per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo 2022, nonché alla stipula di nuovi Contratti di Collaborazione ed alla liquidazione di un'indennità straordinaria al personale del Ministero della salute;

**VISTO** il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e nelle more della pubblicazione della relativa ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile con la quale verranno forniti i fondi necessari alla copertura delle spese per la continuazione dei servizi relativi al progressivo superamento dello stato di emergenza, a seguito del quale questa Amministrazione ha provveduto alla proroga dei Contratti di Collaborazione CO.CO.CO. per il periodo che va dal 1 aprile al 31 ottobre 2022, nonché alla stipula di nuovi Contratti di Collaborazione ed alla liquidazione di un'indennità straordinaria al personale del Ministero della salute;

**VISTA** l'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 884 del 31 marzo 2022, con la quale il Ministero della salute è stato autorizzato ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, mediante il soggetto attuatore, degli incarichi di collaborazione coordinata di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 817 del 31 dicembre 2021, nel limite massimo di cento medici, uno psicologo, tre infermieri e cinque giornalisti;

**VISTA** la stipula della Trattativa Diretta n. 2105687 del 20 aprile 2022, con la quale è stato affidato alla Soc. Centro Nazionale Servizi ai professionisti spa (CENASP Spa) il suddetto servizio per la gestione, elaborazione compensi personale CO.CO.CO. emergenza COVID-19 per il periodo che va dal 1 aprile al 31 ottobre 2022, al costo di € 12.165,00 IVA esclusa;

**VISTA** l'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 931 del 13 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022, con la quale il Ministero della salute è stato autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2022, mediante il Soggetto attuatore, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa come da ultima ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022, nel limite massimo di 100 medici, 1 psicologo, 3 infermieri, e personale del Ministero della Salute per i quali vengono stanziati i fondi necessari alla copertura delle spese;

**VISTA** la stipula della Trattativa Diretta n. 3273440 del 10 novembre 2022, con la quale è stato affidato alla Soc. Centro Nazionale Servizi ai professionisti spa (CENASP Spa) il suddetto servizio per la gestione, elaborazione compensi personale CO.CO.CO. emergenza COVID-19 per il periodo che va dal 1 novembre al 31 dicembre 2022 al costo di € 6.540,00 IVA esclusa;

**CONSIDERATO** che la corresponsione degli stipendi al personale CO.CO.CO. suindicato, relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2022, è stata effettuata rispettivamente nei mesi di gennaio e febbraio 2023;

**TENUTO CONTO** che, secondo il principio di cassa, i soggetti titolari di partita iva sono tenuti a dichiarare i redditi effettivamente incassati e non maturati;

**CONSIDERATO** quindi che i redditi percepiti dal personale CO.CO.CO. suindicato sono imputabili all'anno 2023;

**ATTESA**, dunque, la necessaria elaborazione delle certificazioni uniche 2024, relative ai redditi 2023 percepiti dal suddetto personale per i mesi di novembre e dicembre 2022;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**VISTO** l'art. 50 comma 1 lett. b) del predetto Codice che prevede, per importi inferiori a 140.000,00 euro, l'affidamento diretto dei servizi, anche senza previa consultazione di più operatori economici, pur assicurando che siano scelti soggetti con documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**VISTO** l'art. 17 del menzionato Codice, il quale al primo comma dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”* ed altresì al secondo comma *statuisce che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

**TENUTO CONTO** che la Società CENASP Spa, con sede legale e operativa in Via Caduti sul Lavoro, n. 4, 60019 Senigallia (AN), C.F./ISCR Reg Imprese Ancona n. 02750030542 | P.I. IT02750030542, ha acquisito una esperienza pluriennale nell'ambito della fornitura del servizio di gestione, elaborazione compensi del personale CO.CO.CO. e del personale del Ministero della salute;

**CONSIDERATO**, peraltro, che la predetta società, è l'unica ad essere in possesso di un database contenente tutti i dati necessari all'elaborazione delle suindicate certificazioni uniche;

**ATTESO**, dunque, che si è riscontrata la necessaria competenza della predetta Società in merito alla erogazione del servizio di elaborazione delle CU 2024 (redditi 2023) per il personale CO.CO.CO (Covid-19);

**VISTO** il preventivo ricevuto in data 17 gennaio 2024 dalla società CENASP Spa, con sede legale e operativa in Via Caduti sul Lavoro, n.4, 60019 Senigallia (AN), C.F./ISCR Reg Imprese Ancona n. 02750030542 | P.I. IT02750030542, pari ad € 2.080,00 iva esclusa, per il servizio di elaborazione delle CU 2024 (redditi 2023) per il personale CO.CO.CO (Covid-19);

**VISTO** l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L 7 maggio 2012, n. 52 (disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, ai sensi del quale le amministrazioni statali, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**VERIFICATO** che la categoria merceologica è presente nel Mercato elettronico, si ritiene sia possibile attuare la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023;

**VERIFICATO** che la società CENASP Spa, con sede legale e operativa in Via Caduti sul Lavoro, n.4, 60019 Senigallia (AN), C.F./ISCR Reg Imprese Ancona n. 02750030542 | P.I. IT02750030542 è iscritta nel mercato elettronico della PA (MePA) e che pertanto si può procedere con una trattativa diretta;

**VISTO** l'art. 15 del predetto decreto legislativo 2023, n. 36 che, prevede la nomina di un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 luglio 2023 al n. 2079, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Vaia l'incarico di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute;  
**VISTE** le disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato;

## **DETERMINA**

**Art.1** – Di avviare una Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con la società CENASP Spa per l'erogazione del servizio di elaborazione delle CU 2024 (redditi 2023) per il personale CO.CO.CO (Covid-19);

**Art.2** – Di contenere la spesa per la fornitura del servizio sopra indicato per un importo massimo di 2.100,00 €, IVA esclusa, a gravare sul Cap. 4393 per l'e.f. 2024;

**Art.3** – Di nominare, quale responsabile del procedimento, il dott. Antonio Salzano – Direttore dell'Ufficio 3 della Ex Direzione generale della prevenzione sanitaria.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Francesco Vaia

Referente economico: Dott.ssa Fabiani Alessia tel 3971

Referente giuridico: Dott.ssa Tartaglia Paola tel 3644